

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

TRA

Il sig. Giancarlo Bizzarri nato a [REDACTED]
[REDACTED] non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della società PuntoZero S.c. a r.l., con sede legale in Perugia, Via G.B. Pontani 39, codice fiscale / p. iva 02915750547 – di seguito nominata “**Committente**”;

L'Ing. Giovanni Piero Marafante, nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED]
[REDACTED] P.iva 06782270018, residente a [REDACTED]
[REDACTED], di seguito nominato “**collaboratore**”;

Le parti convengono e stipulano, ai fini del presente contratto, quanto segue:

- a) Il soggetto Committente, ai sensi del comma 2, dell'articolo 61 del D.Lgs. n. 276/2003 in applicazione della Legge 30/2003, e successive integrazioni e modificazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera l) del DPR n. 917/86, conferisce incarico al soggetto Collaboratore il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione autonoma occasionale, avente ad oggetto la seguente attività:
 - Membro della Commissione Aggiudicatrice per l'aggiudicazione del servizio di elisoccorso della Regione Umbria;
- b) Il soggetto Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione autonoma occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità del presente contratto;
- c) La prestazione avrà inizio il giorno 24/03/2023 per terminare inderogabilmente entro giorno 31/12/2023 . In ogni caso la prestazione non potrà protrarsi oltre il periodo massimo di 30 giorni;
- d) Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfetariamente in €. 4.900,00 (quattromilanovecento/00 euro) iva inclusa se dovuta, al lordo dell'eventuale ritenuta d'acconto, del 20%, ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600/73 . Tale somma dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione contestualmente al termine del contratto;
- e) In caso di eventi quali la malattia, l'infortunio o la maternità, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati tra le parti;
- f) Il Committente s'impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con

preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.

Letto, confermato e di comune accordo firmato in Perugia, li

Il Committente



